

**RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2008, -ARG/gas 192/08**

**MISURE URGENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER CLIENTI IN
REGIME DI TUTELA – PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL
TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2009**

1 Introduzione

- 1.1 L'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale deve essere inquadrato nell'ambito dell'evoluzione della normativa primaria, con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito: decreto-legge n. 185/08). In tale ottica, il provvedimento proposto definisce misure urgenti in tema di aggiornamento delle condizioni economiche e ad aggiornare le citate condizioni economiche per il trimestre gennaio – marzo 2009.
- 1.2 Per il trimestre gennaio – marzo 2009 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07), ha registrato una variazione pari a -2,0% rispetto al valore definito nella deliberazione 29 settembre 2008, ARG/gas 141/08, all'interno quindi della soglia di invarianza, pari a 2,5%, prevista dalla medesima deliberazione n. 79/07.
- 1.3 Nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 12 dicembre 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07), con il documento per la consultazione 28 maggio 2008, atto n. 14/08 (di seguito: DCO 14/08), l'Autorità aveva prospettato – tra i propri orientamenti – l'intenzione di rimuovere la predetta soglia di invarianza.
- 1.4 Sebbene le osservazioni pervenute nella consultazione avessero evidenziato un ampio consenso degli operatori sul predetto intervento (oltre che sugli obiettivi generali del DCO 14/08), tuttavia, stante la necessità di compiere approfondimenti rispetto ad alcuni altri profili, l'Autorità aveva deciso di rinviare l'adozione di

tutti gli interventi prospettati nel DCO 14/08 (quindi anche la rimozione della soglia di invarianza) ad un unico provvedimento da adottare in esito ai predetti approfondimenti. Tale decisione (deliberazione ARG/gas 100/08) è stata assunta con l'esplicita finalità di pervenire ad una disciplina organica ed unitaria dei meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del corrispettivo relativo alla commercializzazione all'ingrosso (CCI).

- 1.5 In tale contesto, come sopra richiamato, è sopravvenuto l'articolo 3, comma 8 del decreto-legge n. 185/08 che ha imposto all'Autorità di intervenire con urgenza per assicurare un immediato trasferimento alle famiglie dei benefici derivanti dall'attuale diminuzione dei prezzi dei prodotti petroliferi.
- 1.6 Tale previsione si pone in contrasto con la scelta di mantenere la soglia di invarianza, in quanto, se essa fosse immediatamente rimossa, le famiglie potrebbero da subito beneficiare della diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi (*sub* 1.2).
- 1.7 Pertanto, l'Autorità è tenuta a rimuovere la soglia di invarianza.
- 1.8 Tale intervento, oltre ad essere dovuto, è anche urgente. Il decreto-legge n. 185/08 assegna infatti all'Autorità un termine ultimo per adempiervi, individuato nel 28 febbraio 2009. Poiché il sistema di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale opera su base trimestrale con effetto dall'1 gennaio, l'effettivo rispetto del predetto termine richiede che la rimozione della soglia di invarianza sia disposta entro la fine dell'anno 2008.
- 1.9 Inoltre, la rimozione della soglia di salvaguardia risulta coerente con le ultime decisioni adottate dall'Autorità al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art.81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08). Tali previsioni hanno posto in capo agli operatori del settore del gas naturale una maggiorazione dell'aliquota IRES con il divieto di traslarne l'onere sui prezzi al consumo, attribuendo all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto di tale divieto.
- 1.10 Nell'adottare le azioni strumentali al proprio compito di vigilanza, l'Autorità (da ultimo con la deliberazione 11 dicembre 2008, VIS 109/08) ha precisato che

l'indebita traslazione può aversi allorché un aumento dei margini operativi lordi per unità di prodotto non sia giustificato da variazioni nella struttura dei costi o da un aumento dell'efficienza; al riguardo, l'Autorità ha adottato alcuni criteri per selezionare casi sintomatici da sottoporre a successive verifiche ed approfondimenti.

1.11 Il mantenimento della soglia di invarianza, soprattutto a fronte della diminuzione dei prezzi di riferimento *sub* 1.2, potrebbe determinare un incremento dei margini per le imprese non giustificati da variazioni della struttura dei costi o da un aumento dell'efficienza, ponendosi in contrasto con i predetti criteri.

1.12 Tuttavia, nel rimuovere la soglia di invarianza, l'Autorità intende considerare anche le esigenze degli operatori che, anche in considerazione del quadro anteriore al decreto-legge n. 185/08 (*sub* 1.4 e 1.5), hanno concluso nel mercato della compravendita all'ingrosso, contratti che prevedono modalità di aggiornamento delle condizioni economiche con una soglia di invarianza.

1.12 Gli strumenti di cui l'Autorità dispone a tal fine sono almeno due:

(a) il generale potere di adottare direttive agli esercenti i servizi di pubblica utilità, nell'erogazione degli stessi, di cui all'art.2, comma 12, lett.h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

(b) il potere di regolazione delle stesse condizioni economiche di fornitura, che potrebbe essere esercitato – come già avvenuto in casi analoghi – al fine di introdurre istituti che assicurino alle imprese di vendita la compensazione di oneri non altrimenti recuperabili.

2 Rimozione della soglia di invarianza

2.1 A fronte delle esigenze descritte al paragrafo precedente, l'Autorità ha previsto, innanzi tutto, in adempimento all'obbligo di cui all'art.3, comma 8, del decreto-legge n. 185/08, ed in coerenza con il regime attuati dell'art.81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112/08, di rimuovere la soglia di invarianza a partire dall'aggiornamento relativo al trimestre gennaio-marzo 2009.

2.2 Per gli altri aspetti relativi ai meccanismi di tutela dei clienti finali oggetto del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, l'attività istruttoria procederà

secondo quanto indicato con la deliberazione ARG/gas 100/08, al fine di addivenire ad una riforma organica dei predetti meccanismi.

- 2.3 In conseguenza di quanto esposto *sub* 2.1, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica ha aggiornato, per il trimestre gennaio – marzo 2009, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione (cfr. paragrafo 3).
- 2.4 Inoltre, per quanto riguarda le specifiche esigenze degli operatori descritte *sub* 1.12, il provvedimento proposto prevede un duplice intervento.
- 2.5 In primo luogo, una direttiva (ai sensi dell'art.2, comma 12, lett.h), della legge n. 481/95) rivolta alle imprese di vendita del gas naturale che siano controparti venditrici in contratti di compravendita all'ingrosso in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento.
- 2.6 In particolare, la direttiva impone a tali imprese l'obbligo di proporre – alle imprese di vendita che siano controparti acquirenti – la soppressione di eventuali clausole che dispongano la produzione di effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza. Tale proposta dovrà avere effetto dall'1 gennaio 2009 e potrà essere limitata ai soli quantitativi di gas (oggetto del contratto di compravendita all'ingrosso) che siano (direttamente o indirettamente) destinati alle forniture dei clienti finali in regime di tutela.
- 2.7 In altre parole, l'obbligo viene posto in capo a tutte le parti venditrici di contratti di compravendita all'ingrosso nell'ambito di una “catena di cessioni” della *commodity* che può svilupparsi tra il venditore all'ingrosso, da cui si approvvigiona il venditore al dettaglio, ed il titolare di contratti di importazione (ovvero il produttore nazionale del gas). Qualora il venditore circoscriva l'offerta alla sola quota parte dei volumi di gas naturale destinati ai clienti finali oggetto di tutela, l'acquirente gli comunicherà il dato relativo ai volumi interessati (assumendosi la responsabilità della veridicità della dichiarazione).
- 2.8 Il secondo intervento riguarda l'introduzione di un sistema di compensazione degli oneri conseguenti alla rimozione della soglia di invarianza, nel caso in cui

le imprese di vendita non siano in grado di recuperare per effetto della direttiva *sub* 2.5 e 2.6, ivi incluse le imprese di vendita all'ingrosso per le quali i ricavi di competenza del trimestre gennaio-marzo 2009 non consentano la copertura dei costi (escluse ovviamente le partite infragruppo).

- 2.9 Peraltro, si ritiene opportuno che tali sistemi di compensazione siano dettagliati in un momento successivo all'adozione del provvedimento proposto, comunque non oltre il provvedimento di riforma organica dei meccanismi di tutela dei clienti finali che sarà adottato in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 208/07. Tale differimento consente, infatti, di meglio valutare le eventuali esigenze delle imprese di vendita (all'ingrosso e al dettaglio) connesse con i costi conseguenti alla rimozione della soglia di invarianza, che venissero ad emergere durante l'attività istruttoria del procedimento.

3 Condizioni economiche di fornitura del gas naturale

- 3.1 La verifica effettuata per il trimestre gennaio – marzo 2009, con riferimento ai dati del periodo marzo - novembre 2008, porta ad un valore dell'indice I_t , all'1 gennaio 2009 pari a 2,843 che, rispetto al valore preso precedentemente a riferimento I_{t-1} , pari a 2,900 all'1 ottobre 2008, fa registrare una variazione in diminuzione del 2,0% come evidenziato dalla seguente tabella:

GASOLIO _t	centesimi di euro/kg	66,2964
GASOLIO ₀	centesimi di euro/kg	21,9137
BTZ _t	centesimi di euro/kg	37,9527
BTZ ₀	centesimi di euro/kg	14,1070
BRENT _t	centesimi di euro/kg	51,2582
BRENT ₀	centesimi di euro/kg	18,2503
I_t (1 gennaio 2009)	-	2,843
I_{t-1} (1 ottobre 2008)	-	2,900
$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	-2,0%

3.2 A seguito della rimozione della soglia di invarianza, la variazione dell'indice I_t comporta una diminuzione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, nel trimestre gennaio – marzo 2009, di 0,0171 centesimi di euro/MJ, pari a 0,6587 centesimi di euro/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento di 38,52 MJ/mc.

Nel periodo marzo - novembre 2008, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 1028,77 a 994,10 US\$/MT (-3,4%), BTZ da 590,34 a 568,77 US\$/MT (-3,7%) e Brent da 815,68 a 770,04 US\$/MT, (-5,6%). Nel periodo di riferimento, l'euro ha subito un deprezzamento pari al 2,6% rispetto al dollaro Usa (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 1,524096 ad un valore di 1,483952).

3.3 Nel trimestre gennaio – marzo 2009 l'effetto della suddetta variazione per il cliente tipo, ossia per la famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 metri cubi, comporta una diminuzione del prezzo medio al lordo delle imposte dell' 1,0%; tale diminuzione determina una minor spesa, su base annua, di circa 11 euro.

19 dicembre 2008

Il direttore della Direzione mercati

Guido Bortoni